



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 72/18

Lussemburgo, 31 maggio 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») / Wind Tre SpA e C-55/17, AGCM / Vodafone Italia Spa

L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone alla Corte di giustizia di dichiarare che il mero fatto di non informare l'utente in merito alla preimpostazione dei servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet su una carta SIM destinata a essere inserita in uno smartphone non costituisce una pratica commerciale sleale o aggressiva se l'utente è stato previamente informato delle modalità di accesso e del prezzo di tali servizi

Nel 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») ha inflitto sanzioni pecuniarie alle società Wind Telecomunicazioni (attualmente Wind Tre) e Vodafone Omnitel (attualmente Vodafone Italia), per averle ritenute responsabili di una pratica commerciale aggressiva consistente nella commercializzazione di carte SIM per smartphone sulle quali erano preimpostati servizi di segreteria telefonica e di navigazione Internet senza che i consumatori ne fossero informati.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italia), dinanzi al quale le due società hanno impugnato il provvedimento dell'AGCM, ha accolto i loro ricorsi, dichiarando che la suddetta Autorità non poteva sanzionare una condotta (la fornitura di servizi non richiesti) rientrante nella competenza sanzionatoria dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni («AGCom»).

Il Consiglio di Stato (Italia), chiamato a conoscere delle controversie in appello¹, chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se la condotta degli operatori di telefonia possa essere qualificata come «fornitura non richiesta» o «pratica commerciale aggressiva» ai sensi della direttiva 2005/29² e, inoltre, se le disposizioni della direttiva debbano cedere il passo ad altre norme di diritto dell'Unione ed eventualmente a disposizioni nazionali emanate in esecuzione di tali norme.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona considera che **il mero fatto di non informare della preimpostazione** dei servizi di segreteria telefonica e navigazione internet su una carta SIM destinata a essere inserita in uno smartphone **non costituisce una pratica commerciale sleale o aggressiva qualora l'utente sia stato previamente informato in merito alle «modalità tecniche ed operative mediante le quali [tali] servizi vengono concretamente fruiti dal consumatore [e al] prezzo dei servizi stessi»**, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.

Infatti, sebbene non si possa escludere che vi sia stata una fornitura non richiesta di servizi, qualificata come illecita dalla direttiva 2005/29, il consumatore medio normalmente sa che i servizi controversi entrano in funzione digitando il numero della segreteria o azionando i comandi che attivano la navigazione internet. La loro fruizione da parte dell'utente potrebbe quindi equivalere all'accettazione implicita della loro fornitura. In ogni caso, l'avvocato generale rileva che la fornitura

¹ Dopo la pronuncia di alcune sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2016 che hanno dichiarato che la competenza spettava all'AGCM e che il fatto costituiva una «pratica commerciale in ogni caso aggressiva».

² Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22 e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18).

non richiesta di un servizio non costituisce di per sé una pratica commerciale sleale, poiché a tal fine è inoltre necessario che il commerciante esiga illecitamente il pagamento del servizio. Per stabilire se il pagamento richiesto nel caso di specie fosse o meno illecito, l'avvocato generale osserva che il giudice nazionale dovrà accertare in che misura le informazioni fornite in merito ai prezzi dei servizi consentano al consumatore medio di dedurre che la carta SIM acquistata può offrirgli detti servizi, in quanto non vi sono dubbi sulla loro preimpostazione e, di conseguenza, sui costi associati alla loro fruizione.

L'avvocato generale osserva poi che, alla luce della direttiva 2005/29, una pratica commerciale è «aggressiva» quando, per mezzo di una condotta attiva del commerciante consistente in molestie, coercizione o nel ricorso a un indebito condizionamento, il consumatore è indotto ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso. L'avvocato generale ritiene che l'omissione di informazioni addebitata agli operatori di telefonia nelle presenti cause non rientri in nessuna di queste ipotesi.

Qualora la Corte consideri che la condotta addebitata agli operatori di telefonia costituisca una pratica commerciale sleale, l'avvocato generale ritiene che la direttiva 2005/29 non sia superata da altre norme del diritto dell'Unione come la direttiva servizio universale³. A tale proposito l'avvocato generale sottolinea che **la direttiva 2005/29 si applica a qualsiasi pratica commerciale sleale, indipendentemente dal settore economico interessato, al fine di una migliore tutela dei consumatori**. Tuttavia, conformemente alla stessa direttiva 2005/29, quest'ultima viene disapplicata a favore di altre disposizioni dell'Unione soltanto in caso di contrasto su aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. L'avvocato generale ritiene che nelle fattispecie di cui trattasi **non vi sia un contrasto tra la direttiva 2005/29 e la direttiva servizio universale**, ma che si tratti di un caso in cui si richiede un'**applicazione congiunta** delle stesse, poiché, per stabilire se la fornitura sia stata o meno richiesta dal consumatore (direttiva 2005/29), sarà necessario verificare se le informazioni che gli sono state fornite siano conformi ai requisiti imposti dalla direttiva servizio universale, la quale non qualifica come condotta illecita la fornitura non richiesta di servizi, ma precisa le informazioni che le imprese di servizi di comunicazione elettronica devono fornire ai consumatori.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 108, pag. 51) («direttiva servizio universale»).